



CITTA' di AVERSA
Provincia di Caserta

**REGOLAMENTO
PER LE CONCESSIONI DI CUI
ALL'ART.8
DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.37 del 18 maggio 1998)

CAPO I

Art.1 FINALITA'

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, disciplina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o di altro genere alle Associazioni, ai sensi dell'art.8 del regolamento per la disciplina all'Albo comunale delle Associazioni approvato con atti n. 59/97 e 96/97, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quale saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il suo codice fiscale, il tipo di concessione richiesta, i motivi, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione della Giunta municipale o dal Sindaco nei casi di urgente necessità.

Art.3

La Giunta Municipale dispone le iniziative più idonee per la conoscenza del presente regolamento da parte delle forze sociali, di enti e di istituzioni e di tutti i cittadini.

Art.4

Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesto da ogni cittadino del Comune o dai rappresentanti di Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede. Esso avviene previo pagamento dei soli costi determinati periodicamente dalla Giunta.

Art.5

La Giunta Comunale stabilisce, approvato il bilancio, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, gli interessati possono presentare le loro richieste al Comune, i termini fissati, per gli enti, le associazioni, i circoli, e le istituzioni, sono perentori.

La Giunta comunale può rivedere o modificare nel corso dell'anno, a seconda delle disponibilità finanziarie i termini fissati e gli eventuali programmi di intervento.

Art.6

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Art.7

Le istanze pervenute sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al settore competente che, una volta completata l'istruttoria, le rimette alla Giunta comunale evidenziando le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con la normativa stabilita dal presente Regolamento.

La Giunta determina i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti od in contrasto con le norme regolamentari

Art.8

Nelle delibere di erogazione dei fondi sono indicati i soggetti e le iniziative escluse con una sintetica indicazione dei motivi.

Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento.

La proposta di deliberazione viene trasmessa al responsabile della ragioneria che esprime il parere contabile o di copertura finanziaria e rimette la pratica alla Giunta.

Art.9

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) associazioni iscritte all'albo, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.
- b) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di associazioni per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto.

Art.10

Per le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione od iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

Art.11

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi periodici o annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

La concessione dell'intervento è vincolata dall'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente e straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire attraverso l'assegnazione dei contributi finanziari, la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali ed altre; i soggetti beneficiari di impianti, strutture od attrezzature sono tenuti ad usarle con normale diligenza.

Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziati dagli stessi nell'ambito del loro bilancio budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune.

Art.12

Le associazioni che ricevono contributi dal Comune per la realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni sono tenuti a pubblicizzare il concorso del Comune.

Il patrocinio richiesto al Comune e formalmente concesso dall'Amministrazione comunale non comporta benefici finanziari od agevolazioni per le manifestazioni per le quali viene concesso.

Il patrocinio del Comune deve essere pubblicizzato attraverso i mezzi di promozione dell'iniziativa.

Art.13

ATTIVITÀ' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero da parte di persone residenti del Comune.

Art.14

SVILUPPO ECONOMICO

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette.
- c) al concorso per manifestazione ed iniziative qualificanti per la immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

IL Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni.

La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a),b),c) del precedente comma avviene per l'osservanza delle modalità del presente regolamento.

Art.15

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative delle associazioni sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;

- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione, nel Comune, di attività teatrali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze monumentali, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art.16

- 1) La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
- 2) Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art.17

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

- 1) Gli interventi a favore delle attività e iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2) Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al corrente articolo sono regolati dalla normativa prevista nel presente Regolamento.

Art.18

INTERVENTI STRAORDINARI

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune,

lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Art.19

1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

2) Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione.